

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 717**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, MAINARDI, FAVARO e  
ARCHIUTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2001**

—————

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in merito alle norme sui permessi ai componenti degli organi esecutivi degli enti locali e sulle indennità di presenza dei consiglieri delle aree metropolitane

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 della previgente legge 27 dicembre 1985, n. 816, attribuiva ai lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale erano convocati i rispettivi consigli.

Tale diritto spettava ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori, i quali del consiglio stesso erano componenti.

Successivamente la legge 25 marzo 1993, n. 81, ha introdotto l'elezione diretta del sindaco e del Presidente della provincia ed ha attribuito alla competenza di questi ultimi la nomina degli assessori, sancendo, all'articolo 25, l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale e provinciale.

Gli assessori, in quanto non più componenti del consiglio, vennero implicitamente esclusi dal diritto ai permessi previsti dal menzionato articolo 4 della legge 816 del 1985.

Attualmente l'articolo 79, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui

sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, ai predetti lavoratori è riconosciuto il diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, è attribuito il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

È evidente la linea di continuità con le disposizioni della ormai abrogata legge n. 816 del 1985, che non tiene però conto della concreta esigenza di far partecipare gli assessori ai lavori delle assemblee consiliari. Partecipazione prevista dalla quasi totalità degli statuti e dei regolamenti che i comuni e le province si sono dati nell'ambito dei propri poteri di autonormazione.

Gran parte delle deliberazioni adottate dai consigli sono proposte ad iniziativa della giunta o comunque riguardano funzioni e servizi settoriali sui quali gli assessori sono chiamati a fornire elementi di conoscenza e di valutazione.

Il disegno di legge che proponiamo permette quindi, mediante una modifica del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di estendere ai componenti degli organi esecutivi che siano lavoratori dipendenti, il diritto, già riconosciuto ai consiglieri, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i consigli.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Permessi e licenze)*

1. Al comma 1 dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì nei confronti dei lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti».

